



**Elba Assicurazioni S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale:

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

# **POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASPORTO VIAGGIATORI SU STRADA E DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI**

**( ai sensi dell'art. 7 del R.E. n. 1071/2009 e dell'art. 7 del  
D.D. n. 291/2011 )**

## ***"POLIZZA IDONEITA' FINANZIARIA AUTOTRASPORTATORI"***

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA DELLE  
IMPRESE DI TRASPORTO VIAGGIATORI SU STRADA E DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI (ai sensi  
dell'art.7 del R.E. n.1071/2009 e art. 7 del D.D. n.291/2011)**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1 – Oggetto della garanzia**

Alle Condizioni Generali e particolari contenute nella presente polizza fideiussoria, la Società si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino a concorrenza della somma garantita, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 1071 del 21 ottobre 2009.

**Art. 2 – Durata della garanzia**

La presente garanzia ha una durata di un anno a partire dalla data indicata nella scheda di polizza. Spirato il suddetto termine la garanzia perderà automaticamente ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione anche senza la materiale restituzione dell'originale di polizza o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario.

**Art. 3 - Pagamento del risarcimento**

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente garanzia verrà effettuato dalla Società entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Beneficiario, accompagnata dalla denuncia di inadempimento avanzata dal terzo creditore, restando inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ. . Il terzo creditore non potrà addivenire a transazioni con il Contraente senza il consenso scritto da parte della Società, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dalla Società.

**Art. 4 - Premio**

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipula della presente garanzia è riportato nella scheda di polizza. Esso è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione per tutto il periodo di validità della garanzia indicato all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di validità della garanzia per una durata inferiore, il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Beneficiario.

**Art. 5 – Rivalsa**

Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 Cod. Civ. .

**Art. 6 – Rivalsa delle spese di recupero**

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 7 – Surrogazione**

La Società, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario, è surrogata in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 8. – Deposito cautelativo**

Nel caso in cui la Società riceva richiesta di escussione della garanzia di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e nei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda, entro il termine perentorio di 15 gg. dalla richiesta, a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta dalla Società al Beneficiario.

**Art. 9 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 – Forma delle comunicazioni alla Società**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla scheda della polizza stessa.

**Art. 11 – Foro competente – Deroga alla competenza territoriale**

In caso di controversia fra la Società e il Beneficiario, il foro competente è quello previsto dall'art. 25 del Cod. di Proc. Civ. .

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.



**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DEL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA DELLE  
IMPRESE DI TRASPORTO VIAGGIATORI SU STRADA E DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI (ai sensi  
dell'art.7 del R.E. n.1071/2009 e art. 7 del D.D. n.291/2011)**

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

